



REGOLAMENTO DEL CONGRESSO FONDATIVO DELLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

Il Congresso fondativo della Federazione della Sinistra è convocato a Roma dal 19 al 21 novembre 2010 con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione del documento politico, dello Statuto e dei criteri per l'elezione degli organismi dirigenti. Partecipano al Congresso le iscritte e gli iscritti alla Federazione. Sono iscritti alla Federazione della Sinistra:

- ❖ le iscritte e gli iscritti direttamente alla Federazione della Sinistra, sia in forma individuale che collettiva
- ❖ le iscritte e gli iscritti al Partito della Rifondazione Comunista
- ❖ le iscritte e gli iscritti al Partito dei Comunisti Italiani
- ❖ le iscritte e gli iscritti all'Associazione Socialismo 2000
- ❖ le iscritte e gli iscritti all'Associazione Lavoro – Solidarietà

Art. 1 - Il documento politico approvato dal Consiglio politico nazionale è discusso e votato nei Congressi territoriali e nel Congresso nazionale. Possono essere presentati, in ogni istanza congressuale, tesi alternative, emendamenti, ordini del giorno. Quelli presentati da uno o più componenti del Consiglio politico nazionale sono resi noti attraverso il sito della Federazione. Le tesi alternative, gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati nei Congressi territoriali sono trasmessi alla Commissione nazionale per il Congresso.

Art. 2 - Il Congresso fondativo della Federazione è articolato sui seguenti livelli:

- 1. livello territoriale**
- 2. livello nazionale**

Art. 3 - Livello territoriale

Il livello territoriale è di norma quello comunale.

Nei comuni dove non sono presenti strutture organizzate della Federazione, gli iscritti alla medesima partecipano al Congresso del comune più vicino. Per ragioni organizzative possono inoltre essere aggregati in un unico Congresso più comuni

sulla base di una decisione assunta concordemente entro il 9 ottobre 2010 dal Coordinamento provinciale della Federazione, ove già costituito, o dai segretari provinciali dei soggetti promotori. In assenza di decisioni a livello provinciale assunte secondo le modalità di cui sopra, sarà compito del Coordinamento regionale, composto dai segretari regionali dei soggetti promotori, decidere in maniera concorde entro il 14 ottobre 2010, le eventuali aggregazioni dei comuni.

Per i Congressi delle grandi città metropolitane, gli organismi di cui sopra, con identiche modalità e negli stessi tempi, possono prevedere l'articolazione del Congresso per zone o municipi. Le associazioni che hanno aderito alla Federazione possono proporre una propria delegazione al Congresso nazionale.

La platea congressuale di ogni livello territoriale è composta dalle iscritte e dagli iscritti alla Federazione del territorio stesso. L'iscrizione può avvenire anche durante lo svolgimento del Congresso.

Art. 4 - Convocazione e compiti del Congresso territoriale

Il Coordinamento provinciale della Federazione, sentito il Coordinamento regionale, convoca i Congressi territoriali, che si dovranno svolgere tra il 24 ottobre e il 14 novembre 2010.

Ai Congressi dei comuni capoluogo di regione e di provincia parteciperà una compagna o un compagno in rappresentanza del Coordinamento politico nazionale, indicata/o dallo stesso Coordinamento.

Il Congresso territoriale discute e vota il documento politico, le eventuali tesi alternative, gli emendamenti e gli ordini del giorno.

Art. 5 - Compiti del Congresso nazionale

Il Congresso nazionale discute il documento politico, vota le eventuali tesi alternative, gli emendamenti e gli ordini del giorno, sia quelli presentati durante lo svolgimento dello stesso Congresso nazionale, sia quelli approvati nei Congressi territoriali.

Vota altresì il documento politico conclusivo.

Il Congresso nazionale inoltre discute e approva lo Statuto della Federazione della Sinistra. Tale Statuto deve definire in particolare:

- ❖ le competenze della Federazione
- ❖ il simbolo della Federazione
- ❖ gli organismi dirigenti nazionali e territoriali, la loro composizione e i criteri di elezione.

Gli organismi dirigenti nazionali saranno insediati a conclusione del Congresso nazionale.

Art. 6 – Composizione della platea congressuale nazionale

Il Congresso nazionale è composto da 600 delegati.

Ciascun soggetto promotore, attraverso le proprie procedure democratiche interne, indica, sulla base delle proporzioni stabilite in occasione della formazione del Consiglio politico nazionale, i propri delegati.

Dovrà essere altresì garantita una adeguata rappresentanza a tutti i soggetti, singoli e collettivi, che si sono iscritti direttamente alla Federazione, riservando loro almeno il 10% della platea congressuale.

Art. 7 – Commissioni congressuali

Su decisione del Coordinamento politico nazionale vengono istituite le seguenti Commissioni:

- **Commissione nazionale per il Congresso:** ha il compito di sovrintendere al regolare svolgimento del Congresso, dirimere dubbi interpretativi, decidere in caso di opinioni differenti sulle modalità di svolgimento dei Congressi e su ogni altra questione attinente le procedure congressuali. Definisce, d'intesa con i proponenti, i delegati al Congresso nazionale iscritti direttamente alla Federazione. Raccoglie e predispone per la discussione nel Congresso nazionale i documenti approvati nei Congressi territoriali.
- **Commissione per lo Statuto:** ha il compito di redigere la proposta di Statuto della Federazione della Sinistra da sottoporre alla discussione e all'approvazione del Congresso nazionale. Tale proposta di Statuto, o quanto meno le sue linee fondamentali, saranno predisposte in tempo utile per la discussione nei Congressi territoriali.

Art. 8 – Norma antidiscriminatoria

Nella composizione della platea congressuale nazionale e degli organismi dirigenti la rappresentanza di ciascun sesso non potrà scendere al di sotto del 40%.

Art.9 – Presidenza dei Congressi

All'inizio dei lavori di ogni livello congressuale viene istituita una Presidenza indicata concordemente dai rappresentanti dei soggetti promotori, con il compito di coordinare e dirigere il dibattito ed assicurare il regolare svolgimento delle votazioni e la verifica degli aventi diritto al voto.

Art. 10 – Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore dello Statuto, che sarà approvato dal Congresso nazionale, per gli organismi territoriali della Federazione si applica quanto previsto dallo Statuto provvisorio.